

ACCOGLIENZA SENZA CONFINI: L'INTEGRAZIONE DELLO STRANIERO
ANCHE OLTRE LA VITA.

IL MECCANISMO DELLA *PROFESSIO IURIS* IN MATERIA DI SUCCESSIONI
TRANSFRONTALIERE ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO UE 650/2012*

Enrico Maria Di Franco**

SOMMARIO: 1.- Introduzione; 2.- Origine storica delle problematiche circa le successioni con presenza di elementi di estraneità soggettivi: L'*affaire Forgo*; 3.- L'azione dell'Unione Europea; 4.- I principi del Regolamento; 5.- La disciplina applicabile; 6.- La legge vigente in materia di successioni transnazionali; 7.- Conclusioni

1.- Introduzione.

Il fenomeno successorio è una fattispecie estremamente complessa, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista pratico, che va dall'evento morte del *de cuius* alla divisione ereditaria eventuale con nel mezzo numerose dinamiche inerenti ai fenomeni di *vocatio*, *delatio*, accettazione e acquisto dello *status* di erede. Nell'ordinamento italiano, l'apertura della successione ereditaria è regolata ai sensi dell'art. 456 c.c.¹, disposizione che disciplina la dimensione temporale e spaziale del fenomeno successorio, individuando quale luogo di apertura della successione quella dell'ultimo domicilio del *de cuius*. Tale riferimento appare essere il punto di partenza al fine di dispiegare l'intero *iter* atto a cristallizzare il tempo e il luogo di apertura della successione

Sebbene il tempo incida sul “*quando*” della successione, è il luogo che determina “*dove*” il procedimento debba instaurarsi, e conseguentemente determinare le competenze necessarie circa il sorgere di eventuali controversie ereditarie. Il Legislatore italiano ha storicamente individuato quale “*dove*” non il luogo della morte né la mera residenza bensì il luogo ultimo di domicilio, inteso ai sensi dell'art. 43 c.c. come “luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.

Dal presente lavoro emergerà come – nel confronto con altri ordinamenti – la scelta del Legislatore italiano concentrarsi sul domicilio quale criterio localizzante l'apertura della successione, sia condivisa da alcuni Paesi dell'area continentale (si pensi alla Francia), di contro, altri Paesi (più vicini alla tradizione di *common law* come il Regno Unito) continuano a valorizzare la residenza abituale o addirittura il luogo di localizzazione dei beni, soprattutto immobiliari, quale criterio di collegamento.

La varietà di soluzioni giuridiche testimonia l'eterogeneità delle risposte offerte al tema della successione internazionale e apre a riflessioni più ampie sul coordinamento delle normative tra Stati, in particolare in ambito UE, dove il Regolamento (UE) n. 650/2012 ha cercato di armonizzare i criteri di giurisdizione e legge applicabile.

Sin dall'adozione del Trattato di Amsterdam del '97, l'Unione europea ha mirato ad una produzione normativa in materia di diritto privato internazionale volta ad ampliare l'azione delle

* Regolamento (UE) n. 650 del 4 luglio 2012, in GUUE L n. 201 del 27 febbraio 2012.

** Specializzato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Art. 456 c.c.: “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto”.

istituzioni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cooperazione civile, ai sensi dell'art. 81 TFUE, laddove il tenore letterale della disposizione prevede espressamente “una cooperazione nelle materie civili con implicazioni transazionali”. All'interno di tale cornice si colloca l'adozione del Regolamento n. 650/2012², avente ad oggetto la competenza della legge applicabile, nonché l'accettazione e l'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni. L'approvazione del Regolamento rappresenta un punto di arrivo, soprattutto in ragione dell'ingente incremento all'interno dell'Unione di successioni aventi elementi di internazionalità ed estraneità, fenomeno legato all'attrattivo sviluppo del mercato unico interno e delle libertà fondamentali, prima fra tutte la libera circolazione di beni e persone.

Si rimarca come, sebbene il regolamento sovramenzionato trovi applicazione solo con riferimento alle successioni apertesi in data successiva al 17 (diciassette) agosto 2015, pertanto abbia ad oggetto successioni recenti, sia già possibile esaminarne il funzionamento e gli effetti che esso produce nell'ambito del fenomeno successorio e nella sfera giuridico-patrimoniale dei soggetti coinvolti.

Tale Regolamento introduce un istituto inedito di matrice europea in un contesto continentale dove i sistemi giuridici locali prevedono discipline autoctone e distinte per quanto concerne l'assunzione dello *status* di erede o di legatario e nessun ordinamento prevede il riconoscimento *ipso iure* di uno strumento di prova di matrice estera, accettando esclusivamente un tipo di prova conforme agli istituti di diritto interno. Principio cardine del Regolamento n. 650/2012 è rinvenibile proprio nell'agevolare gli individui all'esercizio dei loro diritti³.

L'affermarsi di un regime comune europeo di diritto internazionale privato in materia successoria è avvenuto non senza ostacoli: l'*iter* è stato fin da subito segnato da una notevole complessità dovendosi confrontare con la fitta rete di sistemi che distinguono gli ordinamenti degli Stati membri⁴.

Nel contesto della disciplina del conflitto di leggi, appare opportuno evidenziare la tradizionale distinzione⁵ tra cc.dd. sistemi unionisti e sistemi dualisti. I primi prevedono l'applicazione di un'unica legge all'intera successione, generalmente legata alla persona del *de cuius* e individuata in base al criterio di collegamento della cittadinanza, dell'ultimo domicilio o della residenza abituale. I secondi, invece, distinguono tra beni mobili e immobili, applicando criteri di collegamento differenti: per i beni mobili si fa riferimento alla legge personale del defunto, mentre per i beni immobili si adotta il principio della *lex rei sitae*, ovvero la legge del luogo in cui questi si trovano. Questo criterio, di derivazione romanistica, è adottato in diversi ordinamenti europei, tra cui Belgio, Francia,

² Regolamento (UE) n. 650 del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione del certificato successorio europeo, pubblicato in GUUE L n. 201 del 27 febbraio 2012.

³ *Considerando 7* al REG. UE 650/2012: «È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

⁴ MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, Giuffrè, 2015, p. 3 ss.

⁵ HAOPEI LI, *Some Recent Developments in the Conflict of Laws of Succession*, in *Hague Recueil des Cours*, 224, 1990, pp. 19 ss.

DAVÌ, ZANOBETTI PAGNETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2014, pp. 7 ss.

Lussemburgo e Regno Unito⁶. Un caso peculiare è rappresentato dal sistema tedesco, che pur nascendo come dualista, ha progressivamente incorporato elementi unionisti⁷. Tuttavia, presenta alcune eccezioni: ad esempio, è possibile applicare la legge straniera del luogo in cui si trova un immobile previsione ex art. 3 EBGB⁸, nella parte in cui rinvia al criterio del collegamento più stretto con riferimento alla *res*, oppure assoggettare alla normativa tedesca la successione di beni situati in Germania come previsto ex art. 25 EBGB⁹ che ha ad oggetto il meccanismo del rinvio in caso di contrasto.

Pur mantenendo la distinzione sopra evidenziata, è comune riscontrare variazioni nei criteri di collegamento anche all'interno dello stesso sistema giuridico. In particolare, la legge personale del *de cuius* può essere determinata seguendo criteri differenti, che includono alternativamente la cittadinanza, l'ultimo domicilio o la più recente residenza abituale. Tale metodologia di rinvio ai sopra elencati criteri è quella di rinvio per Paesi come l'Italia¹⁰, l'Austria¹¹ e la Germania¹². Altri, di converso, richiamano *in primis* la legge dell'ultima residenza abituale o dell'ultimo domicilio: fra gli altri annoveriamo Romania¹³ e Spagna¹⁴.

La grande maggioranza dei Paesi europei, all'interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, non riconosce tuttavia ampio spazio all'autonomia privata, non concedendo al disponente *de cuius* la scelta della legge applicabile alla successione. Paesi quali Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Spagna¹⁵ non ammettono quale legge di apertura della successione una disciplina diversa da quella circoscritta dai codici nazionali, sancendo l'inderogabilità delle prescrizioni interne, neppure secondo volontà del testatore. Di contro, gli ordinamenti che concedono al *de cuius* una certa libertà nella scelta della legge applicabile alla successione sono pochi e, anche quando prevista, tale facoltà è soggetta a precise limitazioni. È possibile citare quale ordinamenti esemplificativi i sistemi giuridici di Paesi Bassi e Finlandia, i quali attribuiscono al testatore il potere di determinare la

⁶ In Belgio ai sensi dell' art. 3 del c.c.; in Francia sancito ex art.3 del Code Civil, e precisamente par.2 dello stesso, unitamente alla pronuncia della Cour de Cassation francese del 19 giugno 1939; in Lussemburgo, ex art. 3, par. 2 del c.c. unitamente a Tribunal de Luxembourg, 11 Juin 1913, pas. 9, p. 478. Tutti i riferimenti sono stati citati da DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*.

⁷Cfr. altresì con l'art. 23 BGB che rinvia alla legge dello Stato di cittadinanza del *de cuius*.

⁸ Articolo 3 EGBGB – Scelta della legge applicabile: “Le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto. Tale scelta deve essere espressa o risultare chiaramente dai termini del contratto o dalle circostanze del caso. In mancanza di una scelta, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto”.

⁹ Articolo 25 EGBGB – Diritto applicabile in caso di rinvio e norme di conflitto: “Quando il diritto applicabile a un rapporto giuridico è determinato in base alle disposizioni della presente legge, si applica il diritto materiale dello Stato interessato, escludendo le sue norme sul conflitto di leggi, salvo che sia espressamente previsto altrimenti.

Se, in casi particolari, viene applicato il diritto di uno Stato con riferimento al luogo in cui si trova una cosa, si applicano anche le norme sul conflitto di leggi di quello Stato.

Se, secondo il diritto indicato dalle norme sul conflitto di leggi, una fattispecie è regolata da un altro ordinamento giuridico, tale rinvio (rinvio ulteriore) non viene seguito. Tuttavia, si tiene conto del rinvio quando si tratta di: determinare lo status personale, decidere sulla capacità di agire, riconoscere atti giuridici o accertare la filiazione di un figlio”.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 46, c.1 , L. 31 maggio 1995, n. 218, in G.U. del 3 giugno 1995, n. 128 – “Riforma di diritto internazionale privato”.

¹¹ Ai sensi degli artt. da 28, 30 della L. fed.1978.

¹² ZIMMERMANN, *Il diritto ereditario in prospettiva storico-comparatistica*, in *Familia*, 2016, p. 21 ss.; DI CRISTO, *Le categorie di successibili*, in BONILINI, *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, III, Giuffrè, 2009, pp. 779 e ss.

¹³ Art. 151 dell'International Private Law Act no. 105/1992.

¹⁴ Art. 22 della Ley Organica n. 6/1985 e con successivi emend. come il n. 7/2015.

¹⁵ EUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, op. cit., p. 50.

normativa successoria da applicarsi, optando alternativamente tra quella dello Stato di cittadinanza o quella dello Stato di residenza abituale, sia al momento della stesura del testamento che al momento del decesso. Ancora, in Italia, l'art. 46 della Legge n. 218/1995, che disciplina il diritto internazionale privato, consente al testatore di optare per la legge dello Stato in cui ha la sua residenza abituale al momento della redazione del testamento, derogando così alla regola generale della cittadinanza. In Germania, invece, questa possibilità è più ristretta: la scelta della legge è ammessa solo per la successione di beni immobili situati nel territorio tedesco e può avvenire esclusivamente in favore della normativa nazionale.

La *ratio* originaria di ciò risiede nella varietà degli interessi dei diversi soggetti coinvolti. Sebbene l'interesse del defunto sia primario nel vedere l'allocazione del proprio asse secondo un programma da lui predisposto, questo deve essere temperato da ulteriori interessi come quelli degli eredi (o degli altri aventi causa), nonché dei creditori personali del *de cuius* e dello Stato di appartenenza rappresentante ultimo chiamato necessario *ex lege*. Il temperamento di tutti gli interessi in gioco viene disciplinato in modo diverso nell'ambito dei singoli ordinamenti. Le modalità con cui ciò avviene dipendono principalmente da elementi storico-culturali. Questo perché sebbene il fenomeno successorio sia un fenomeno necessario, apparentemente riguarda solamente carattere patrimoniale, ma nel concreto presenta stretti collegamenti con il diritto di famiglia¹⁶. Sul tema, peraltro, sono intervenute numerose modifiche legislative negli ultimi anni. Si pensi – ad esempio – alle recenti normative in tema di unioni tra coppie appartenenti allo stesso sesso introdotte in molte legislazioni europee, ove in ambito successorio la posizione dell'unito civile è equiparata a quella del coniuge, mentre in altri ordinamenti l'unito civile è totalmente escluso ed estraneo al novero dei soggetti legittimari. Altresì, tema molto scivoloso è quello sul trattamento successorio delle coppie cc.dd. “di fatto”, ovvero che non scelgono il ricorso al contratto matrimoniale.

Ulteriore questione fondante concerne le misure di tutela nei riguardi di alcune categorie di successibili, attraverso la previsione della cd. “quota di legittima”. Tutti gli Stati membri dell'Unione riconoscono *ex lege* l'attribuzione di una parte di patrimonio del *de cuius* a soggetti ad esso vicini e prevedono istituti volti a tale scopo, con il Regno Unito rappresentante unica eccezione in epoca pre BREXIT, tuttavia, esistono differenze nelle modalità in cui tale forma di tutela viene regolata. La maggior parte degli ordinamenti prevede il principio della riserva ereditaria, che disciplina sia l'individuazione dei beneficiari sia la determinazione delle relative quote, stabilendo anche le modalità di tutela nel caso in cui tali diritti vengano violati. La questione delle quote riservate è stata uno dei motivi principali che hanno spinto il Regno Unito a non aderire al Regolamento n. 650/2012, oltre alla scelta dell'Unione Europea di adottare un sistema di successione unitario, in contrasto con il modello britannico. Particolarmente controversa è altresì la questione circa la recuperabilità dei beni alienati dal *de cuius* in vita attraverso donazione, ai fini di ripristino della quota di legittima, attraverso la computazione degli stessi nel patrimonio ereditario finalizzata alla determinazione delle

¹⁶ Il legame tra il Regolamento n. 650/2012 e il diritto di famiglia ha sollevato un acceso dibattito sulla base giuridica da adottare per la sua approvazione, con implicazioni dirette sulla procedura legislativa da seguire. La questione verteva sulla scelta tra la procedura ordinaria, disciplinata dall'art. 81, par. 1, del TFUE, e quella prevista dal par. 3 dello stesso articolo, riservata alle materie connesse al diritto di famiglia. Quest'ultima avrebbe richiesto l'unanimità degli Stati membri all'interno del Consiglio. Alla fine, la Commissione Europea ha optato per la procedura ordinaria, che permette l'adozione del regolamento con il voto della maggioranza degli Stati membri.

quote ereditarie (in Italia vi è l'istituto della collazione¹⁷), o attraverso un'apposita azione intentata dagli eredi riservatari (c.d. *claw-back*¹⁸). In questo ambito, le differenze con i sistemi di *common law* sono evidenti, in quanto questi ultimi manifestano la loro congenita natura estremamente liberale e tendenzialmente, non pongono nessuna limitazione alla libertà testamentaria. La volontà del *de cuius*, la *mens testantis* è libera di disporre come ritiene più opportuno, in favore di quel soggetto che ritiene meritevole di beneficiare dell'attribuzione. Tutt'al più, tali sistemi prevedono tutele di minore intensità, come una discrezionalità in capo al giudice di assegnare una rendita o una somma di denaro ad alcuni membri della famiglia in stato di necessità (trattasi delle cc.dd. *family provisions or family allowances*¹⁹), senza però riconoscerli mai eredi diretti del *de cuius*.

Nella fase che va dall'apertura della successione alla sua liquidazione, gli ordinamenti giuridici adottano approcci differenti sia per quanto riguarda il trasferimento dei diritti ereditari sia per le modalità di prova della qualità di erede o legatario. Per quanto riguarda il primo aspetto, nei sistemi di *civil law* il trasferimento dell'eredità avviene generalmente in modo diretto, senza necessità di formalità particolari o dell'intervento di un'autorità pubblica. In alcuni Paesi, come Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania, il passaggio avviene automaticamente, mentre in altri, come Italia, Austria e Spagna, è richiesta un'accettazione formale dell'erede. In Austria, in particolare, il trasferimento può avvenire solo con un'autorizzazione giudiziaria (trattasi del meccanismo del c.d. *Einantwortung*, ovvero il trasferimento ereditario giudiziale, per cui l'attribuzione formale dell'eredità agli eredi avviene da parte del tribunale delle successioni – *Verlassenschaftsgericht* – dopo la conclusione del procedimento successorio).

Nei sistemi anglosassoni e scandinavi, invece, è prevista la figura di un rappresentante del defunto, nominato direttamente dal testatore o dall'autorità giudiziaria. Questo soggetto si occupa dell'amministrazione dell'asse ereditario, della gestione dei debiti e dei legati e, infine, della distribuzione del patrimonio residuo tra gli eredi. Tale procedura è adottata, ad esempio, nel Regno Unito, in Finlandia, Danimarca e Svezia²⁰.

Il fenomeno successorio e le sue diverse modalità di gestione da parte dei singoli Paesi, in un contesto fortemente interconnesso come quello europeo, possono generare liti nella gestione delle successioni internazionali, proprio a causa di inquadramenti di sistema metodologicamente diversi nella tradizione giuridica. Pertanto, l'esigenza di dotarsi – a livello sovranazionale – di una disciplina uniforme nonché di assicurare una gestione unitaria dell'intero fenomeno assume un rilievo ancora maggiore in ambito successorio, al fine di garantire al *de cuius* la possibilità di pianificare in anticipo

¹⁷ Ai sensi dell'art. 737 c.c.

¹⁸ PAISLEY, *Comparative Analysis of the Laws of the Member States on the Issue of Clawback*, 2009. UK MINISTRY OF JUSTICE, *European Commission proposal on succession and wills*, 2009.

¹⁹ Sezione I dell'Inheritance Act (Provision for Family and Dependents), 1975.

²⁰ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, op. cit., p. 115.

Nel Regno Unito, la designazione di un amministratore dell'eredità è un passaggio obbligatorio e viene formalizzata attraverso un provvedimento dell'autorità giurisdizionale noto come *grant of administration*, il quale ha valore costitutivo e attribuisce ufficialmente i poteri necessari per la gestione dell'asse ereditario.

Questo procedimento si distingue dal *grant of probate*, che invece certifica la legittimità e i poteri dell'esecutore testamentario. A differenza dell'amministratore dell'eredità, l'esecutore testamentario viene scelto direttamente dal *de cuius* nel testamento e la sua nomina non richiede un intervento giudiziario con valore costitutivo, poiché il *grant of probate* ha una funzione meramente dichiarativa.

la propria successione, cristallizzandola nel tempo e assicurando stabilità giuridica prima del momento della sua morte²¹.

2.- Origine storica delle problematiche circa le successioni con presenza di elementi di estraneità soggettivi: *L'affaire Forgo*.

Le successioni sono state da sempre terreno fertile per la coltura di problematiche ingenti in tema di diritto internazionale privato. La causa di ciò è da attribuirsi tanto alla funzione meramente allocativa di risorse appartenenti alla sfera giuridico-patrimoniale del *de cuius*, tanto al retaggio culturale concernente una idonea successione delle situazioni attive e passive.

In epoca moderna è possibile individuare l'origine giuridica circa la problematica della successione con presenza di elementi di estraneità già nell'anno 1897, la cui questione venne sollevata *primum* dall'illuminato giurista francese *M.Etienne Bartin*²², il quale contribuì alla produzione scientifica commentando la vicenda successoria giudicata in ultima istanza dalla Corte di cassazione francese: l'*arrêt Forgo*²³.

Il contenzioso passato alla storia come “caso Forgo” fu la prima attestazione giurisprudenziale in epoca moderna concernente il tema sulla scelta del diritto applicabile in tema di successioni transazionali. Il caso venne deciso dalla Corte di cassazione francese che fu chiamata ad un doppio giudizio, pronunciandosi con due attestazioni di legittimità, una nel 1878 e la definitiva nel 1882. Tale lite può considerarsi come il punto di origine del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito al meccanismo del rinvio alle norme di diritto privato internazionale.

Il signor *Joseph Franz Forgo*, cittadino bavarese in quanto figlio naturale di genitori bavaresi, si trasferì ancora infante nel territorio francese ove visse per l'intera sua vita, senza mai acquisire la cittadinanza, né tantomeno stanziando il proprio domicilio in Francia.

La morte del signor *Forgo*, avvenuta in Francia nel 1869, pose gli operatori del diritto dell'epoca dinanzi a numerosi dubbi interpretativi nella gestione della successione. Egli, infatti, aveva lasciato un ingente patrimonio sul territorio francese, sebbene la sua prematura scomparsa gli avesse impedito di disporre di tale ricchezza attraverso un negozio testamentario. Pertanto, il processo di devoluzione avrebbe dovuto seguire la disciplina della successione *ab intestato* in favore dei legittimari superstiti. Unici familiari superstiti reperiti furono dei collaterali *ex matre* residenti nel territorio della Baviera, di cui erano cittadini.

Il complesso ordinamento bavarese conteneva la risoluzione della controversia nel modo in cui si prevedeva che l'intero asse ereditario venisse devoluto ai familiari della madre residenti in Baviera, sebbene *Forgo* fosse figlio naturale e non legittimo. Di contro, il diritto francese attestava che i collaterali superstiti del signor *Forgo* non fossero da considerarsi successibili, e pertanto legittimari, proprio a causa dello *status filiationis* naturale. La conseguenza del conflitto tra tali norme portava a

²¹ LEIN, *A Further Step towards a European Code of Private International Law: The Commission Proposal for a Regulation on Succession*, in *Yearbook of Private International Law*, 2010, p. 109 ss.

²² BARTIN, *Les conflits entre dispositions législatives de droit international privé. Théorie du renvoi*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 1897.

²³ Corte di Cassazione francese, 22 febbraio 1882, *Héritiers Forgo Dichtl c. Admin. des Domaines* (Recueil DALLOZ, 1882.1, 301 e LEQUETTE, *Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé*, IV ed., Paris, 2001, 62, p. 225.

ripercussioni rilevanti poiché, in assenza di successibili, l'intero patrimonio giacente avrebbe dovuto essere devoluto *ex lege* allo Stato francese²⁴.

La *ratio* di tale difformità nella gestione del fenomeno successorio avente un elemento di estraneità soggettivo è individuabile in due approcci completamente discordanti sotto il diritto positivo, poiché frutto di criteri di rinvio opposti. Il diritto bavarese riconosceva come criterio guida il principio di nazionalità, sancito nel *Bayerisches Landrecht* (Codice Civile Bavarese), che stabiliva che la successione di un individuo fosse regolata dalla legge del suo Stato di origine, indipendentemente da dove avesse vissuto.

L'articolo 4 del Codice Bavarese del 1756 (*Bayerisches Landrecht o Codex Maximilianus Bavaricus Civilis*) prevedeva che la legge applicabile alla successione fosse quella della patria d'origine del defunto, e la legislazione bavarese prevedeva inoltre restrizioni per gli eredi stranieri, i quali, se residenti all'estero, potevano perdere i diritti successori sui beni situati in Baviera.

La Francia, invece, seguiva il principio del domicilio abituale per determinare la legge applicabile alla successione, basandosi sul Codice Civile francese del 1804 (*Code Napoléon*). L'articolo 3, comma 3, del Codice Civile francese stabiliva che i beni immobili in Francia fossero soggetti alla legge francese, e al contempo, l'articolo 13 assicurava agli stranieri di godere dei diritti civili in Francia qualora avessero il loro domicilio abituale nel territorio francese²⁵.

All'epoca, le norme di conflitto francesi imponevano l'applicazione della legge nazionale del *de cuius* cosicché di conseguenza, nel caso Forgo, sarebbe dovuta intervenire la disciplina bavarese quale legge regolatrice. Tuttavia, il diritto internazionale privato vigente all'epoca in Baviera ribaltava la prospettiva, rinviando alla legge della residenza abituale del defunto, vale a dire quella francese²⁶. Ci si trovava dunque in presenza di un classico caso di rinvio, con il rischio di un pericoloso gioco c.d. "di specchi" tra ordinamenti.

La vicenda approdò dinanzi al giudice francese, che, in un primo momento, stabilì la devoluzione dell'intero asse ereditario ai collaterali bavaresi del signor Forgo, in quanto riconosciuti come eredi legittimi dal diritto bavarese. L'Amministrazione Pubblica francese impugnò la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, che, con la sentenza del 22 febbraio 1882, sovvertì l'esito: osservando che il *Codex Maximilianus Bavaricus* rinviava alla legge del luogo di residenza abituale del defunto – dunque alla legge francese – la Corte concluse che, in forza del diritto sostanziale francese, l'intero patrimonio dovesse essere devoluto allo Stato, unico erede ammesso in assenza di altri successibili.

La Corte di Cassazione francese, chiamata a decidere sulla questione, adottò un approccio che favoriva il domicilio abituale come criterio prevalente. La Corte affermò che: l'elemento decisivo dovesse essere il domicilio del defunto, non la sua nazionalità. Poiché *Forgo* aveva vissuto a Parigi per la maggior parte della sua vita, la legge applicabile alla sua successione sarebbe stata quella francese, anche se la sua origine era bavarese, a causa dei forti legami culturali e sociali creatisi col territorio.

²⁴ MOSCONI - CAMPIGLIO, *Il problema del rinvio: Il caso Forgo*, in *Diritto internazionale privato e processuale: parte generale e obbligazioni*, 5ª ed., Torino, UTET, 2010, pp. 224-227.

²⁵ BALLARINO, *Successione ereditaria (dir. internaz. privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 391.

²⁶ DAVI' - vol. 350, *Le renvoi in droit international privé contemporain*, *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 2010.

La Corte riconobbe altresì, la libertà di testare secondo le leggi del paese di domicilio del defunto, in questo caso la Francia, valorizzando quello che è il *favor testamenti* del disponente *de cuius*, il quale era libero di disporre dei suoi beni secondo la legge da lui scelta.

Il caso *Forgo* rappresenta un esempio di come i principi di diritto internazionale privato possano entrare in conflitto in contesti legati a più giurisdizioni, e come la Corte di Cassazione abbia scelto di privilegiare il principio del domicilio per garantire un trattamento equo e conforme alla realtà del defunto, piuttosto che la nazionalità, che non rifletteva adeguatamente la sua vita effettiva²⁷.

3.- L'azione dell'Unione Europea.

Completata l'analisi circa la complessità del fenomeno successorio con riferimento ai sistemi del continente, sia nei Paesi guidati dalla *civil law* che in quelli di *common law*, e analizzata la prima problematica pratica, a cui la Giurisprudenza in epoca moderna ha dovuto cercare rimedio, appare opportuno ritornare all'attualità inquadrando la gestione della questione e la modalità risolutiva attuata a livello sovranazionale dall'azione dell'Unione Europea.

Il Regolamento n. 650/2012 trova la fonte di positivizzazione nell'art. 81 TFUE, che disciplina le competenze dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile. Il considerando 2, in particolare, (precisamente al par. 2, lett. c.) consente all'Unione Europea di adottare misure volte a garantire «*la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione*».

Il tema dell'organizzazione e della gestione del fenomeno successorio contenente elementi di internazionalità fu trattato già nei lavori del Consiglio Europeo di Cardiff del '98, nel quale per la prima volta, la regolamentazione delle successioni transnazionali è stata inserita nell'agenda comunitaria.²⁸ L'introduzione di una normativa specifica è stata ribadita anche nel programma sulle misure per il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, adottato dal Consiglio e dalla Commissione europea nel 2000, nonché nel Programma dell'*Aja* del 2004, volto a rafforzare i principi di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione Europea. Tali lavori propedeutici portarono ad una svolta nell'anno 2006, quando il Parlamento europeo adottò una risoluzione con cui sollecitava la Commissione europea a presentare una proposta legislativa in materia successoria, delineando le linee guida fondamentali che, secondo l'istituzione, avrebbero dovuto caratterizzare il futuro regolamento²⁹. A seguito di questo processo, il 14 ottobre 2009³⁰, la Commissione presentò ufficialmente la sua Proposta di regolamento, che dopo un *iter* legislativo

²⁷ BALLARINO – *Il nuovo regolamento Europeo sulle successioni*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, fasc.4, 2013, pag. 1116.

²⁸ Conclusioni della presidenza, in *Boll. UE*, 1998.

²⁹ Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti, 16 novembre 2006, in P6-TA(2006)0496, in *GUUE C 314* del 21 dicembre 2006, p. 342.

³⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, 14 ottobre 2009, COM(2009) 154 def. Cfr. altresì Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo - Sintesi della valutazione d'impatto SEC (2009) 411 def., p. 4, ove si è stimato che circa il 9-10% delle successioni per causa di morte che si aprono nell'Unione europea ha carattere internazionale (circa 540.000 casi ogni anno, per un valore approssimativo di Euro 123.000.000.000). DUTTA, *The Europeanization of International Succession Law*, in BOELE-WOELKI, MILES, SCHERPE, *The Future of Family Property in Europe*, Cambridge, 2011, p. 341 ss.

articolato venne definitivamente approvato il 4 luglio 2012. Il regolamento entrò formalmente in vigore il 16 agosto 2012, sebbene la maggior parte delle sue disposizioni abbia trovato effettiva applicazione solo a partire dal 17 agosto 2015³¹.

Oggetto di dibattito fu altresì la volontà delle istituzioni di adottare la procedura ordinaria di codecisione³² in luogo di quella speciale³³, prevista per i casi di adozione di atti aventi quale oggetto «*aspetti connessi con il diritto di famiglia*». La scelta di applicare la procedura ordinaria fu strategica, poiché si derogò al consenso unanimitario dei voti in seno al Consiglio, previsto invece per i casi di procedura speciale e tale scelta venne giustificata dalla Commissione sottolineando come «*la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione dei paesi nordici, considera il diritto successorio una materia distinta dal diritto di famiglia, a causa degli elementi patrimoniali preponderanti*», sottolineando le profonde differenze tra lo *jure successionis* e *familia proprio jure*, con i dovuti *distinguo* anche circa le rispettive finalità. Pertanto, «*contrariamente al diritto di famiglia, in cui la volontà degli individui assume una rilevanza marginale e la grande maggioranza dei rapporti è disciplinata da disposizioni di ordine pubblico, il diritto successorio resta una materia in cui la volontà del titolare dei diritti riveste un ruolo considerevole*»³⁴.

Alcuni Paesi sul punto hanno manifestato dissenso sollevando obiezioni, rimarcando il nesso esistente tra successioni e diritto di famiglia, richiedendo di adottare la procedura speciale; tuttavia, le Istituzioni europee non hanno dato seguito a tale richiesta e non hanno ostacolato il raggiungimento del necessario consenso fra gli Stati membri. In conclusione, il Regolamento n. 650/2012 è stato adottato con il voto favorevole della maggioranza degli Stati membri, in applicazione della procedura ordinaria.

Il Regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito³⁵, i quali, fin dalle prime fasi di elaborazione, hanno espresso la volontà di non avvalersi della facoltà di *opting-in* loro concessa e prevista dai Trattati. Nonostante ciò, hanno partecipato attivamente alle discussioni e solo al termine del processo normativo hanno formalizzato la loro decisione di non aderire³⁶.

La resistenza manifestata da Regno Unito e Irlanda nei confronti del Regolamento si fondava principalmente su due aspetti³⁷: il primo riguardante l'adozione del modello unionista, basato sul principio della successione come *unicum*, che prevede l'applicazione di un'unica legge all'intero asse ereditario, indipendentemente dalla natura della *res*, mobile o immobile. Questa impostazione risultava in netto contrasto con il sistema britannico, il quale segue il principio della scissione tra la legge applicabile ai beni e prevede un processo di successione articolato in due fasi: una prima fase

³¹ Art. 84 del regolamento.

³² prevista ex art. 81, par. 1, TFUE.

³³ prevista ex art. 81, par. 3, TFUE.

³⁴ Citazioni tratte da: relazione della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del 2009.

³⁵ In base ai Protocolli n. 21 e 22, Regno Unito, Irlanda e Danimarca non aderiscono sebbene al Regno Unito e all'Irlanda viene riconosciuta la possibilità di optare per la partecipazione a una misura specifica o di aderire successivamente a una già adottata. Tale adesione, nota come clausola di *opting-in*, diventa vincolante a seguito di una notifica formale al Presidente del Consiglio europeo.

³⁶ CARPANETO, *Le successioni tra globalizzazione e identità statuali*, in QUEIROLO, BENEDETTI, CARPANETO (a cura di), *Le successioni tra globalizzazione e identità statuali: le soluzioni adottate dal Regolamento UE n. 650/2012*, in *Aracne*, 2014, p. 401 e ss.

³⁷ HARRIS, *The Proposed EU Regulation on Succession and Wills: Prospects and Challenges*, in *Trust Law International*, 2008, p. 181 ss.

di amministrazione, in cui il patrimonio è gestito da un rappresentante del *de cuius*, e una seconda fase di devoluzione, nella quale i beni vengono effettivamente distribuiti agli eredi.

Quanto a tali motivi ostativi si cercò di instaurare un dialogo e il Regno Unito aveva espresso la possibilità di conformarsi alle scelte europee. La volontà di eliminare gli attriti sistemici con il Regno Unito non trovarono tuttavia terreno fertile per le eccessive difformità di veduta circa gli istituti collegati al negozio successorio, e precisamente: il trattamento riservato alle donazioni, ai *trusts*, ed ulteriori negozi attributivi del *de cuius* perfezionati in vita dallo stesso. Si ricordi altresì come nel sistema di *common law*, i beni così alienati non sono computati nel patrimonio ereditario ai fini della riunione fittizia, né esistono rimedi esperibili dagli eredi per il recupero di tali beni ai fini della reintegrazione della quota loro riservata dalla legge (ciò che in Italia si esplicita con le azioni di riduzioni e di restituzione). Tale scoglio del *clawback*, pertanto, ha rappresentato il principale motivo di esclusione del Regno Unito, Paese in cui l'ordinamento tutela e privilegia l'autonomia privata dell'individuo piuttosto che la protezione degli interessi familiari. Sul punto, inoltre, il regolamento è categorico poiché l'art. 23 dello stesso, include anche una disciplina inerente «*la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari*³⁸», ma anche dal considerando n. 14³⁹.

Dottrina autorevole⁴⁰ propose un metodo di risoluzione del contrasto europeo tra gli ordinamenti di *civil law* e quelli di *common law*, delineando la possibilità di assoggettare le azioni di riduzione alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione qualora il *de cuius* fosse deceduto nel momento in cui ha attuato l'atto di disposizione patrimoniale in questione (trattasi della c.d. legge successoria "ipotetica"). L'adozione di un simile sistema avrebbe sollevato problematiche in relazione al principio di certezza del diritto, in quanto il *de cuius* e le parti interessate avrebbero dovuto poter determinare sin dall'inizio la normativa successoria applicabile, valutandone la stabilità nel tempo.

Una proposta alternativa è stata avanzata dal *Max Planck Institute*, che suggeriva un modello di applicazione cumulativa tra la legge successoria ipotetica, ossia quella che sarebbe stata applicabile al momento dell'atto di donazione, e la legge in vigore al momento del decesso⁴¹. Ciononostante, nessuna delle soluzioni prospettate ottenne il consenso necessario per essere inclusa nel Regolamento, e sia il Regno Unito che l'Irlanda hanno ribadito la loro contrarietà, confermando la decisione di non esercitare il diritto di *opting-in*. Di conseguenza, Danimarca, Irlanda e Regno Unito sono considerati Stati terzi ai sensi del Regolamento. Pertanto, qualsiasi riferimento agli «Stati terzi» nel testo normativo include anche questi Paesi, mentre il termine «Stati membri» si riferisce esclusivamente agli Stati vincolati dalle disposizioni del Regolamento⁴².

³⁸ Art. 23, par. 2, lett. I).

³⁹ Considerando n. 14 del regolamento: «I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni *inter vivos* che comportano l'acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione».

⁴⁰ LEIN, *A Further Step towards a European Code of Private International Law*, cit., p. 134 ss.

⁴¹ MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 86 ss.

⁴² DAVÌ, *Introduction*, in CALVO CARAVACA, DAVÌ, MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, Cambridge Paper, 2016, cit., p. 17.

4.- I principi del Regolamento.

Il Regolamento n. 650/2012 fonda la propria *ratio* e la propria *raison d'être* nell'agevolare i cittadini europei ai fini di una corretta e anticipata regolazione della propria successione, garantendo altresì i diritti ereditari spettanti *ex lege* ai legittimari e agli altri soggetti coinvolti (in primis, i creditori dell'eredità)⁴³.

I principi cardine del regolamento emergono non solo dal dettato normativo in senso stretto, ma anche dal fitto tessuto argomentativo dei considerando che lo accompagnano e ne delineano l'orizzonte teleologico. Tra essi spicca – con forza quasi programmatica – il principio, già richiamato, della prevedibilità della legge applicabile alla successione: una pietra angolare che attraversa trasversalmente la normativa unionale in materia di diritto internazionale privato. Tale principio non rappresenta soltanto una tutela ed una garanzia giuridica, ma assolve a una funzione sistemica, fungendo da presupposto essenziale per l'efficienza e l'armonia del mercato interno. In ambito successorio, tale prevedibilità si traduce nella concreta possibilità, offerta al *de cuius*, di pianificare con lucidità e consapevolezza la sorte del proprio patrimonio *post mortem*⁴⁴. A tal proposito, il Regolamento stabilisce che la legge da applicare debba essere quella con cui la successione presenta un collegamento sostanziale (i cc.dd. «*collegamenti stretti*»). Ulteriore aspetto cruciale è rinvenibile nell'autonomia privata, che consente al testatore di scegliere la legge applicabile alla propria successione attraverso il meccanismo della *professio iuris*.

Tale *professio* è inquadrabile come una dichiarazione di scienza da parte del disponente, il quale è legittimato positivamente alla scelta della legge regolatrice dell'intera successione. Il *de cuius* potrà pertanto in prima persona cristallizzare l'apporcionamiento del proprio asse secondo una precisa disciplina predefinita. Tale facoltà, tuttavia, ex art. 22 del Regolamento, limita il raggio di azione del *de cuius*, consentendogli di optare alternativamente per la legge dello Stato di cui era cittadino, sia al momento della scelta sia al momento del decesso ovvero per la legge dello Stato di residenza al momento della morte. Inoltre, il regolamento si fonda sul principio dell'unità della successione, ossia che la *lex successionis* regoli «*l'intera successione*⁴⁵», «*dall'apertura di quest'ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell'eredità ai beneficiari*⁴⁶», secondo il dettato dell'art. 23, par. 2. *In secundis*, la competenza giurisdizionale in materia successoria è attribuita a un unico giudice, senza possibilità di deroghe o alternative, poiché il Regolamento non prevede fori speciali che possano concorrere con la giurisdizione principale. Di conseguenza, se il *de cuius* aveva la residenza abituale in uno Stato membro, la giurisdizione sull'intera successione spetta esclusivamente al giudice di quello Stato. Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che il concetto di "residenza abituale" non può essere ridotto al semplice luogo di soggiorno

⁴³ Considerando n. 7 del regolamento. Sul punto CLERICI, *I principi del diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in PALCHETTI (a cura di), in *SIDI – Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'UE*, Editoriale Scientifica, 2016, p. 241 ss.

⁴⁴ Considerando n. 37 del regolamento: «Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l'intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo».

⁴⁵ Art.21, par.1, regolamento UE.

⁴⁶ Considerando n. 42 del Reg. Ue 650/2012.

abituale del defunto. Al contrario, esso richiede una valutazione più articolata, che tenga conto sia di fattori oggettivi sia soggettivi, come i legami familiari e l'intenzione concreta di stabilirsi in modo duraturo in uno specifico Stato membro⁴⁷.

Nella cornice introdotta dal Regolamento in esame, anche quando *il de cuius* abbia stabilito la propria residenza abituale in uno Stato terzo, non viene meno l'ambizione dell'ordinamento europeo di esercitare una propria giurisdizione quanto più ampia possibile, seppur sempre sussidiaria. Nello specifico, gli artt. 10 e 11 consentono l'ingresso e l'intervento dei giudici degli Stati membri qualora la successione presenti un collegamento significativo con il territorio dell'Unione⁴⁸, atti a introdurre una nuova garanzia di ancoraggio minimo che consente alla macchina europea della giustizia successoria di attivarsi anche oltre i confini canonici della sua applicazione territoriale. Tale meccanismo di apertura, tuttavia, incontra un argine nell'articolo 12 del Regolamento, che rappresenta l'unica eccezione al principio di unitarietà della giurisdizione. Quando l'asse ereditario comprende beni situati in Stati terzi, il giudice europeo può – con prudenza – astenersi dal pronunciarsi su quei beni, qualora ritenga che la propria decisione rischierebbe di restare lettera morta, ossia priva di efficacia giuridica in quel territorio⁴⁹.

Meritevole di breve trattazione, a conferma di quanto sin qui evidenziato, è una recente posizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁵⁰. Il caso sottoposto alla Corte concerneva la successione di un *de cuius* con doppia cittadinanza, egiziana e tedesca, deceduto in Egitto, la quale, al momento della morte, possedeva beni situati in Germania. Il defunto, che aveva due figli, aveva designato quale unico erede testamentario solo uno di essi. Il figlio pretermesso intraprese un'azione legale dinanzi al *Landgericht* di *Düsseldorf*, chiedendo la reintegra nella quota di legittima lui spettante⁵¹. L'erede testamentario istituito, tuttavia, contestava la competenza del giudice tedesco sull'intera successione, sostenendo che, secondo l'articolo 4 del regolamento europeo in materia, la giurisdizione spetterebbe ai giudici dello Stato dell'ultima residenza abituale del defunto, individuata in questo caso in Egitto.

Il tribunale tedesco, dal canto suo, riteneva che si potesse applicare l'articolo 10 del regolamento, il quale apre comunque alla possibilità di riconoscere la competenza dei giudici di uno Stato membro qualora, pur mancando la residenza abituale nel suo territorio al momento della morte, il defunto avesse posseduto la cittadinanza di quello Stato e vi fossero beni ereditari ivi localizzati. Poiché il defunto conservava cittadinanza tedesca al momento del decesso, il giudice tedesco avrebbe potuto ritenersi competente sull'intera successione, a condizione che al momento rilevante vi fossero beni ereditari in Germania.

⁴⁷ Sent. CGUE C-80/19 del 16 luglio 2020.

⁴⁸ BONOMI, *Introduzione*, in BONOMI, WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, Giuffrè, p. 16.

⁴⁹ «Where the law of the Member State of the place in which property is located requires the involvement of its courts in order to take measures under substantive law relating to the transmission of the property, its recording or transfer in the public register, the courts of the Member State shall be competent to take such measures» MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 58.

⁵⁰ Sent. CGUE C-291/23 del 7 novembre 2024, LS c. PL, ECLI:EU:C:2024:938.

⁵¹ Per completezza si ricorda che in Germania è possibile ricevere la legittima anche quale credito da vantare e non strettamente in natura, a differenza del sistema italiano che impone l'apporzionamento dell'erede in *rerum natura* tanto *iure successionis* quanto *inter vivos divisionis causa*.

Il nodo interpretativo sollevato dal tribunale riguardava dunque la determinazione di tale “momento rilevante”: per accertare la competenza ai sensi dell’articolo 10, bisognava guardare alla presenza dei beni ereditari nello Stato membro al momento del decesso, oppure al momento della proposizione della domanda? La risposta non era di mero dettaglio: nel caso concreto, infatti, al momento in cui il ricorrente aveva adito il giudice tedesco, i beni del defunto non si trovavano più in Germania. Il Tribunale ha quindi rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiedendo un chiarimento interpretativo.

La Corte struttura il proprio ragionamento su tre distinti livelli interpretativi. Sul piano letterale, l’articolo 10, paragrafo 1, richiama esplicitamente il momento della morte come riferimento temporale per determinare sia la cittadinanza sia la residenza abituale del defunto, suggerendo quindi che anche la presenza di beni ereditari debba essere valutata con riferimento a tale momento. Sotto il profilo sistematico invece, la Corte rileva come l’articolazione complessiva del regolamento – in particolare gli articoli 4 e 10, letti alla luce dei considerando 23 e 30 – faccia perno sul momento del decesso quale criterio unificante per individuare la competenza giurisdizionale, sia nella forma generale che in quella sussidiaria. Tale impostazione garantisce coerenza applicativa e omogeneità tra le diverse disposizioni. Infine, dal punto di vista teleologico, viene valorizzato l’obiettivo del regolamento di assicurare certezza del diritto e prevedibilità delle soluzioni giuridiche. Permettere che la competenza possa dipendere da fatti sopravvenuti – come la vendita o il trasferimento dei beni – introdurrebbe una variabilità potenzialmente destabilizzante, minando la stabilità e la chiarezza che il legislatore europeo ha inteso perseguire.

Sulla base di questa triplice lettura, la Corte conclude che la condizione essenziale per attribuire la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, è la presenza di beni ereditari nello Stato membro al momento della morte del defunto.

Il legislatore Europeo è consapevole di come il diritto interno di Stati terzi sia maggiormente cogente e pertanto la volontà è quella di evitare sentenze giuridicamente di difficile esecuzione, tutelando la coerenza, la tenuta e l’efficacia del sistema.

Ulteriore principio fondante del Regolamento è il voler imporre con particolare forza il principio di simmetria giuridica tra giurisdizione e legge applicabile, in modo che l’autonomia privata del disponente possa in astratto designare non solo la legge nazionale regolatrice ma possa altresì prefigurare la cornice giuridica in cui avverrà realmente la distribuzione del patrimonio. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il criterio unico e tendenzialmente neutro individuato dal Legislatore è rappresentato dalla residenza abituale del *de cuius* al momento della morte. Questo parametro, che funge da bussola sia per l’individuazione del foro competente che per la selezione della normativa successoria, mira a rafforzare la prevedibilità delle regole applicabili, e al tempo stesso ad alleggerire il peso dei conflitti normativi e procedurali. L’applicazione della *lex fori* da parte del giudice designato si traduce infatti in vantaggi tangibili sul piano della celerità, della semplificazione procedurale e della razionalizzazione dei costi, tutti elementi centrali in un contesto, come quello successorio, spesso già carico di implicazioni emotive e familiari. Non sempre, tuttavia, tale armonia tra forum e ius può essere mantenuta. Il Regolamento, infatti, riconosce al *de cuius* un ampio margine di autonomia privata, consentendogli di scegliere – mediante *professio iuris* – la legge nazionale da applicare alla propria successione, tra quelle della cittadinanza posseduta al momento della scelta o al momento del decesso (ex art. 22).

Questa facoltà, se da un lato rafforza la libertà individuale nella pianificazione *post mortem*, dall'altro introduce una potenziale frattura tra giurisdizione e legge applicabile. Per ovviare a tale disallineamento, gli articoli 5-9 del Regolamento delineano una serie di strumenti correttivi volti a riavvicinare, ove possibile, il giudice competente alla legge prescelta, ristabilendo quell'equilibrio che costituisce uno degli ideali regolativi del sistema.

Una situazione particolarmente emblematica si verifica quando il *de cuius* risiedeva in uno Stato terzo, ma il foro competente viene comunque attratto nella sfera europea in virtù dell'articolo 10. In questo contesto, la legge da applicare sarà, per impostazione generale, quella dell'ultima residenza abituale del defunto. Tuttavia, il sistema conosce meccanismi di modulazione, come la clausola correttiva dell'art. 21, par. 2, o l'eventuale operatività del rinvio, che può condurre all'applicazione della legge nazionale del defunto, se riconosciuta dal diritto straniero. In definitiva, la possibilità per il disponente di anticipare la gestione del proprio futuro patrimonio mortis causa si inserisce in un contesto normativo che valorizza l'autodeterminazione e al tempo stesso cerca di contemperarla con esigenze di ordine pubblico e stabilità del sistema successorio internazionale.

La *professio iuris*, sebbene legittimata, non è priva di vincoli: la sua validità è infatti condizionata alla sussistenza di un effettivo legame tra il *de cuius* e l'ordinamento prescelto, nonché alla finalità non elusiva della scelta. La *ratio* sottesa alla norma è chiara: evitare che la libertà individuale si trasformi in uno strumento per aggirare disposizioni inderogabili, soprattutto quelle poste a tutela degli eredi legittimari, come le quote di riserva.

Diversamente dalla legge applicabile, non è invece consentita al *de cuius* la scelta del foro giurisdizionale. Il Regolamento, infatti, limita la possibilità di pattuire una deroga alla competenza giurisdizionale alle sole parti interessate alla successione e soltanto in presenza di una valida *professio iuris*. L'accordo, espresso o tacito che sia, può dunque essere stipulato tra gli eredi, ma non preventivamente determinato dal testatore.

5.- La disciplina applicabile.

L'ambito di applicazione del Regolamento è esplicitato dall'art. 1 e precisamente, esso si applica alle «*successioni a causa di morte*». La disposizione non predispone una precisa elencazione delle materie disciplinate⁵², ma queste vengono dedotte dalla definizione di cui al successivo art. 3, laddove per la locuzione «*successione a causa di morte*» si ricomprende «*qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima*⁵³». La nozione accolta nel Regolamento rappresenta un'evoluzione significativa rispetto a quella contenuta nella proposta iniziale del 2009, da cui si distacca per ampiezza e ambizione sistematica. Mentre il testo originario limitava il proprio orizzonte alla mera circolazione e al trasferimento della proprietà dei beni ereditari, la disciplina attualmente vigente compie un salto qualitativo, scegliendo di abbracciare l'intera fenomenologia successoria. Non più soltanto beni da distribuire, dunque, ma un intreccio articolato di situazioni giuridiche soggettive – diritti, obblighi, poteri e vincoli – che si

⁵² BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in FRANZINA, LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Consiglio Nazionale Studi del Notariato n. 21, Giuffrè, p. 26.

⁵³ Art. 3, par. 2, lett. a) del Regolamento. In aggiunta Considerando n. 9 al regolamento.

trasmettono nella loro totalità, secondo la visione unitaria che il diritto romano già identificava con l'universum ius. Tuttavia, per delineare con rigore l'ambito di applicazione materiale del Regolamento, non è sufficiente fermarsi alla definizione – pur ampia – contenuta nell'art. 3. Occorre interpretarla alla luce della ratio complessiva dell'atto normativo e del suo intento di sistematizzazione, tenendo conto dei considerando e delle esclusioni esplicite previste, al fine di evitare indebite estensioni o, al contrario, riduzioni eccessivamente restrittive. È necessario, infatti, considerare l'intero impianto normativo del Regolamento e le indicazioni fornite da altre disposizioni, tra cui l'elenco delle materie escluse specificato nell'art. 1, par. 2, lettere da a) a l).

Il Regolamento non si applica a questioni strettamente collegate al diritto di famiglia, come i rapporti familiari, la disciplina dei regimi patrimoniali tra coniugi, le relazioni con effetti assimilabili al matrimonio⁵⁴, nonché le obbligazioni alimentari, ad eccezione di quelle *mortis causa*⁵⁵. Inoltre, l'art. 1, lett. f) esclude dall'ambito successorio la validità formale delle disposizioni testamentarie orali, negando l'applicazione dell'art. 27 del Regolamento. Questa esclusione deriva dalla diffusa resistenza di molti ordinamenti giuridici a riconoscere testamenti redatti in forma orale: alcuni sistemi li vietano del tutto, mentre altri li accettano solo in circostanze eccezionali.

Di particolare rilievo è anche l'art. 1, lett. g), par. 2, che esclude dall'applicazione del Regolamento «i diritti e i beni creati o trasferiti attraverso strumenti diversi dalla successione», come donazioni, piani pensionistici e contratti assicurativi, delineando così – in modo netto – i confini della successione a causa di morte. Allo stesso modo, il testo normativo chiarisce che i *trusts* non rientrano nel suo campo di applicazione⁵⁶.

Le lett. h) e i) fanno riferimento allo *iure societatis* e delle persone giuridiche, con riferimento alle clausole degli atti costitutivi e degli statuti che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri, trattasi delle cc.dd. clausole di continuazione in seguito a decesso del socio, argomento molto complesso, che vede una propria storia giuridica-internazionale e che meriterebbe una specifica trattazione monografica che non può aversi in tale elaborato per ragioni di economicità. Si precisa tuttavia che anche tali quote fanno parte del patrimonio ereditario e la loro devoluzione agli eredi continua ad essere disciplinata dalla *lex successionis*⁵⁷.

Il Regolamento non si applica alla natura dei diritti reali (art. 1, lett. k) né alle modalità di iscrizione nei registri dei diritti su beni mobili o immobili (art. 1, lett. l)⁵⁸. In particolare, il *considerando n. 15* chiarisce che il regolamento non deve incidere sul *numerus clausus* dei diritti reali riconosciuti nei vari ordinamenti nazionali, né imporre agli Stati membri il riconoscimento di diritti reali su beni situati nei rispettivi territori⁵⁹. Inoltre, non interferisce con i sistemi di pubblicità immobiliare propri di ciascun paese. Di conseguenza, la trasmissibilità di un diritto reale per causa di morte viene determinata dalla legge applicabile al rapporto giuridico considerato. Ad esempio, per quanto riguarda l'usufrutto, spetta alla normativa sui diritti reali stabilire se il decesso dell'usufruttuario comporti l'estinzione del diritto o il suo trasferimento agli eredi. Per quanto concerne la disciplina

⁵⁴ Art. 1, par.1, lett. d).

⁵⁵ Art.1, par.1, lett. e).

⁵⁶ Art. 1, par. 1, lett. j).

⁵⁷ KINDLER, *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco. Profili generali e successione nei beni produttivi*, in *Rivista Diritto Civile*, 2015, p. 359 ss.

⁵⁸ CGUE, 12 ottobre 2017, causa C-218/16, Aleksandra Kubicka .

⁵⁹ «Non dovrebbe [...] incidere sul numero limitato (numerus clausus) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri».

dei registri mobiliari e immobiliari, l'esclusione del Regolamento si estende non solo ai requisiti e alle modalità di iscrizione, ma anche agli effetti dell'iscrizione, siano essi costitutivi o dichiarativi. Tuttavia, in questo contesto, assume un rilievo particolare il certificato successorio europeo, che, ai sensi dell'art. 69, par. 5, costituisce un titolo valido per l'iscrizione o la trascrizione dei beni ereditari nei relativi registri.

In definitiva, dall'analisi delle materie escluse emerge chiaramente che il Regolamento non disciplina il diritto successorio materiale, ma si limita a regolare gli aspetti di diritto internazionale privato, sebbene in un'accezione ampia. Tuttavia, alcune disposizioni hanno un impatto anche su questioni di natura sostanziale, come quelle relative alla commorienza e all'eredità vacante, disciplinate dagli artt. 32 e 33. Di particolare rilievo è poi l'art. 31, che impone agli Stati membri di adattare gli istituti giuridici relativi ai diritti reali qualora la legge applicabile alla successione preveda figure sconosciute al loro ordinamento⁶⁰, garantendo così una corrispondenza funzionale nella *lex fori*.

Inoltre, sebbene il Regolamento non lo affermi esplicitamente, è evidente che la sua applicazione sia limitata alle successioni transnazionali. Questo principio si deduce chiaramente dalla *ratio legis* e dalla struttura normativa dello strumento legislativo, che presuppone la presenza di conflitti di giurisdizione o di legge e di elementi di estraneità tra diversi ordinamenti. Allo stesso modo, le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici sono concepite per disciplinare casi con una dimensione internazionale⁶¹.

6.- La legge vigente in materia di successioni transnazionali.

Le norme di conflitto introdotte dal Regolamento (UE) n. 650/2012 trovano la propria sistemazione nel Capo III dello stesso, e rappresentano un tassello fondamentale nel progetto europeo di armonizzazione del diritto internazionale privato in materia successoria.

In apertura, l'articolo 20 enuncia con chiarezza un principio cardine del sistema ovvero l'applicazione *erga omnes* delle disposizioni, pertanto la legge determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dovrà essere applicata a prescindere dalla sua origine geografica, anche qualora si tratti di una normativa appartenente a uno Stato terzo, estraneo all'ordinamento dell'Unione. Tale scelta normativa esprime con forza la vocazione universalistica del Regolamento, che relega al passato le frammentarie discipline conflittuali nazionali, private ormai di ogni spazio operativo. Il risultato è un sistema di norme che non si limita a coordinare, ma sostituisce integralmente le legislazioni interne degli Stati membri in materia di conflitto di leggi successorie.

Dal punto di vista sostanziale, il Regolamento segna un deciso cambio di rotta rispetto agli orientamenti tradizionali adottati fino ad allora da molti Paesi europei, i quali ancoravano la successione alla cittadinanza del defunto come criterio principale. Il nuovo assetto privilegia, invece, la residenza abituale del *de cuius* al momento della morte, quale indice più dinamico e realistico della sua effettiva appartenenza a un determinato contesto giuridico e sociale. Di conseguenza, un cittadino

⁶⁰ Il *considerando n. 16* precisa che «Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica alla successione possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto».

⁶¹ BONOMI, *Introduzione*, in BONOMI, WAUTELET, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 13 ss.; DAVÌ, ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, op. cit., p. 25.

europeo può oggi determinare, almeno in parte, la legge destinata a regolare per intero la propria successione, semplicemente scegliendo di vivere stabilmente in un altro Stato dell'Unione. Questa flessibilità, tuttavia, non è priva di argini: a fare da contrappeso interviene, come clausola di salvaguardia, l'ordine pubblico internazionale⁶², che può ostacolare l'applicazione di una normativa straniera qualora risulti lesiva dei principi fondamentali dell'ordinamento. Inoltre, affinché la residenza possa fungere da criterio di collegamento giuridicamente rilevante, essa deve assumere i caratteri della stabilità e della continuità, evitando il rischio di manovre elusive o di spostamenti fittizi dettati unicamente da finalità di vantaggio normativo.

L'introduzione di questa disposizione, assente nella versione iniziale proposta dalla Commissione, ha suscitato diverse critiche. Uno dei principali motivi di perplessità riguarda il grado di incertezza giuridica che può derivarne, poiché il concetto di residenza abituale è di per sé flessibile e soggetto a un'ampia discrezionalità interpretativa. Un caso emblematico è quello in cui il *de cuius* muoia poco dopo essersi trasferito in un altro Stato, rendendo problematica l'individuazione della legge applicabile alla successione⁶³. In ogni caso, va sottolineata la natura derogatoria della norma in esame, che deve quindi essere applicata in casi del tutto eccezionali e con estrema cautela. Il criterio della abituale residenza è quindi un criterio residuale da poter imputare alla successione solo in mancanza dei collegamenti principali ossia cittadinanza al momento della redazione del testamento ovvero al momento di apertura della propria successione.

Accanto al criterio oggettivo della residenza abituale e alla clausola di salvaguardia fondata sull'ordine pubblico internazionale, come innanzi esposte, il Regolamento europeo sulle successioni contempla – seppure con misure di cautela – una limitata apertura all'istituto del rinvio⁶⁴. L'articolo 34, infatti, ammette che, qualora la legge individuata come applicabile alla successione appartenga a uno Stato terzo, possano entrare in gioco le norme di diritto internazionale e se queste ultime rimettono la questione alla legge di uno Stato membro oppure di un altro Stato terzo che, a sua volta, accetta il rinvio, allora il meccanismo può attuare i propri effetti.

Si tratta, in sostanza, di un "ponte" tra ordinamenti, pensato affinché questi possano instaurare un dialogo per facilitare l'armonizzazione anche oltre i confini dell'Unione, purché ciò non comprometta la coerenza del sistema. Tuttavia, tale possibilità viene deliberatamente esclusa nel secondo paragrafo dello stesso articolo, in due ipotesi precise: quando la legge successoria è stata designata dal *de cuius* attraverso la *professio iuris* prevista dall'art. 22, oppure quando essa è stata individuata in virtù della clausola di eccezione di cui all'art. 21, paragrafo 2. In questi casi, il rinvio risulta incompatibile con la logica dell'autonomia privata e con l'obiettivo – centrale nel Regolamento – di evitare incertezze e frammentazioni interpretative nei procedimenti che coinvolgono più giurisdizioni. Ulteriore situazione meritevole di attenzione emerge laddove il *de cuius*, nell'esercizio della facoltà di scelta della legge applicabile, si trovi titolare di cittadinanza plurima. L'art. 22 consente, in tale evenienza, di optare liberamente per la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui possiede la cittadinanza, senza

⁶² Art. 35 del Regolamento.

⁶³ Il considerando n. 25 prende in esame questa specifica eventualità, chiarendo tuttavia che la clausola di salvaguardia non dovrebbe essere applicata in modo sistematico ogni volta che la determinazione della residenza abituale del *de cuius* al momento del decesso presenti elementi di complessità.

⁶⁴ Va rimarcato, inoltre, che tra gli Stati terzi rientrano anche il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca, i quali non sono vincolati dal Regolamento e, di conseguenza, vengono trattati alla stregua di Paesi extra-UE per quanto riguarda la sua applicazione.

che sia richiesto un “*genuine link*” o un collegamento effettivo e prevalente con uno di essi⁶⁵. Questa impostazione, volutamente ampia, valorizza l’autonomia del soggetto, pur esponendolo – se non assistito da un’adeguata consulenza – al rischio di soluzioni normative inattese, specie in presenza di ordinamenti divergenti quanto a protezione degli eredi legittimari o disciplina dei beni immobiliari.

Sotto questo profilo, emergono chiare differenze rispetto alla normativa italiana. L’art. 19 della Legge n. 218/1995 stabilisce infatti che, in caso di pluri-cittadinanza, si applica la legge italiana qualora il *de cuius* sia anche cittadino italiano. Se, invece, il defunto possedeva più cittadinanze straniere, verrà applicata la legge dello Stato con cui aveva il legame più effettivo. La scelta della legge applicabile deve avvenire in modo espresso, attraverso una dichiarazione unilaterale contenuta in una disposizione mortis causa. Ciò significa che il *de cuius* può determinare la legge regolatrice della propria successione, ma tale scelta deve rispettare le forme previste per la modifica o la revoca di un testamento⁶⁶.

Non è quindi ammessa una *professio iuris* tacita, sebbene l’art. 22 del Regolamento consenta di dedurre tale scelta in modo ricostruttivo, sulla base delle disposizioni testamentarie. In particolare, il *considerando n. 39* evidenzia che un chiaro riferimento a specifiche norme della legge dello Stato di cittadinanza del defunto, o la loro menzione esplicita, può costituire un valido elemento per desumere la volontà del *de cuius* di assoggettare la propria successione a quella legge⁶⁷. In aggiunta, la legge di riferimento scelta mediante *professio iuris* deve necessariamente riguardare l’intera successione. Non è quindi ammessa una *professio iuris* parziale, sebbene, ai fini di una più agevole gestione del patrimonio improntata ad un facile apporzionamento, autorevole dottrina aveva suggerito di estendere l’autonomia privata del *de cuius*, mediante l’attribuzione in capo allo stesso della facoltà di optare per la *lex rei sitae* ai beni immobili situati in diversi Stati membri⁶⁸. Tale spinta dottrinale venne tuttavia tacitata poiché una impostazione come quella avanzata, avrebbe inevitabilmente indebolito il principio dell’unità della successione.

L’apertura del Regolamento all’autonomia privata rappresenta ormai una tendenza consolidata nel diritto internazionale privato europeo, in linea con l’art. 17, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il diritto di proprietà. La possibilità concessa al *de cuius* di scegliere la legge applicabile alla propria successione risponde inoltre alle esigenze di certezza e prevedibilità, obiettivi centrali del Regolamento. Questa facoltà consente infatti di stabilire con chiarezza quale normativa regolerà la futura successione, compresa la determinazione delle quote di legittima. In assenza di tale scelta, invece, l’individuazione della legge applicabile dipenderebbe esclusivamente dall’ultima residenza abituale del defunto, rimanendo incerta fino al momento del decesso. L’articolo 22 si inserisce con forza nel disegno sistematico del Regolamento, consolidando gli obiettivi di certezza giuridica e prevedibilità, mediante una regolamentazione puntuale della libertà

⁶⁵ Nel contesto del diritto successorio, emerge dunque una crescente valorizzazione del principio di autonomia privata, particolarmente evidente nella possibilità concessa al *de cuius* di pianificare in anticipo la propria successione. Questo aspetto assume una rilevanza ancora maggiore nel quadro del diritto internazionale privato, dove il ruolo dell’autonomia privata continua ad evolversi e ad influenzare la regolamentazione delle successioni transfrontaliere.

⁶⁶ Art. 22, par. 4 del regolamento.

⁶⁷ Mediante esplicito riferimento «a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge».

⁶⁸ TEN WOLDE, *Will Professionals in Other Countries be Able to Rely on a European Certificate of Inheritance for all Purposes?*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les successions internationales dans l’UE: perspectives pour une harmonization*, Würzburg, 2004, p. 509.

di scelta. In particolare, la facoltà concessa al *de cuius* di determinare la legge regolatrice della propria successione mediante *professio* viene incanalata entro un perimetro ben definito. Tuttavia, l'introduzione della *professio iuris* in materia successoria ha rappresentato una novità rivoluzionaria per la maggior parte degli Stati membri, le cui normative nazionali non prevedevano questa possibilità. Anche laddove il diritto interno ammetteva la facoltà di scelta della legge applicabile, questa era spesso limitata a ordinamenti con un legame significativo con la successione e, in alcuni casi, non poteva pregiudicare i diritti dei legittimari riconosciuti dalla legge applicabile in mancanza di scelta⁶⁹. Proprio la tutela dei legittimari è stata uno degli aspetti più dibattuti nel processo di elaborazione del Regolamento. Questo tema è trattato espressamente nel testo normativo, che include «*quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi*» nell'ambito della legge individuata secondo i criteri del Regolamento.

La centralità di questa questione emerge chiaramente dal dibattito sull'originaria Proposta della Commissione, il cui art. 27 stabiliva che la clausola di ordine pubblico non potesse essere invocata solo perché «*le modalità da questa previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nel foro*»⁷⁰. Tuttavia, questa previsione è stata omessa nell'attuale art. 35, a seguito delle preoccupazioni espresse da diversi Parlamenti nazionali in merito alla tutela dei legittimari. Come ribadito dal considerando n. 38, la protezione di questi soggetti è comunque garantita dalla limitazione del numero di leggi selezionabili attraverso la *professio iuris*, che assicura un legame effettivo tra il *de cuius* e la normativa scelta.

7.- Conclusioni.

L'analisi svolta ha evidenziato come il diritto successorio transnazionale si trovi al crocevia tra differenti concezioni giuridiche, culturali e storiche, rendendo necessaria una azione di sintesi volta ad una complessa armonizzazione delle normative, per garantire certezza e prevedibilità nelle successioni internazionali.

Il Caso *Forgo* ha rappresentato un primo momento di riflessione sulla difficoltà di individuare il criterio di collegamento più idoneo per regolare le successioni con elementi di estraneità soggettiva, contrapponendo il principio della nazionalità a quello della residenza abituale. La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione francese, privilegiando il domicilio abituale come criterio guida, ha influenzato l'evoluzione del diritto internazionale privato, anticipando – di circa cento anni – la prospettiva adottata successivamente dal Regolamento UE n. 650/2012.

L'adozione di tale Regolamento ha rappresentato un passo decisivo verso la costruzione di un sistema coerente e armonizzato, in grado di rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini europei e di garantire una regolazione uniforme delle successioni transfrontaliere. La previsione della *professio iuris*, sebbene limitata alla legge dello Stato di cittadinanza del *de cuius*, consente un

⁶⁹ Emblematico il caso italiano ove l'art. 46 della legge n. 218/1995, non troverà più applicazione in ragione del primato del Regolamento n. 650/2012, che ne inverte i criteri. Il Reg. UE attribuisce al *de cuius* la facoltà di scegliere alternativamente per la legge dello Stato ove questi abitualmente risiede al momento della sua morte, o alla legge dello Stato di cui detiene la cittadinanza, sebbene «*Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta*».

⁷⁰ MAX PLANCK INSTITUTE, Comments on the European Commission's Proposal, p. 111.

maggior grado di autonomia privata, permettendo ai cittadini di pianificare la propria successione in modo più consapevole e finalizzare una attività distributiva dell'universalità patrimoniale in ottemperanza ad un dato programma attributivo.

Tuttavia, permangono alcune criticità, soprattutto in relazione alle differenze tra gli ordinamenti di *civil law* e *common law*, alla protezione dei legittimari e alla gestione delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius*. L'esclusione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca dal Regolamento dimostra come alcune divergenze siano ancora difficili da superare.

In prospettiva, sarebbe auspicabile un ulteriore sviluppo del diritto successorio europeo, con un maggior bilanciamento tra l'esigenza di prevedibilità giuridica e il rispetto delle tradizioni nazionali. La sfida principale sarà quella di garantire un'applicazione uniforme del Regolamento, evitando disomogeneità interpretative e assicurando una tutela equa per tutti i soggetti coinvolti nelle successioni transfrontaliere, operatori del diritto compresi, quest'ultimi chiamati a gestire una fattispecie ancor più complessa stante l'elemento di estraneità.

In questo senso, il diritto successorio continua a rappresentare un terreno di confronto e di evoluzione costante, in cui la cooperazione tra gli Stati membri sarà determinante per il raggiungimento di un equilibrio normativo stabile ed efficace.

Abstract.- Il presente contributo approfondisce il tema delle successioni transfrontaliere alla luce del Regolamento (UE) n. 650/2012, analizzando in particolare il ruolo della *professio iuris* come strumento di autonomia privata in un contesto europeo caratterizzato da pluralismo giuridico e mobilità dei cittadini. L'indagine si apre con un inquadramento storico-normativo del fenomeno, a partire dal celebre caso Forgo, considerato la prima espressione giurisprudenziale moderna delle difficoltà connesse alla scelta della legge applicabile nelle successioni internazionali. L'evoluzione normativa culmina nell'adozione del Regolamento 650/2012, che introduce una serie di innovazioni sistematiche: l'unificazione della legge applicabile a tutta la successione (successione unitaria), la rilevanza centrale della residenza abituale del *de cuius*, l'introduzione del principio di prevedibilità giuridica e la possibilità per il testatore di scegliere la legge nazionale regolatrice della propria successione (*professio iuris*), purché esista un collegamento effettivo con l'ordinamento prescelto. Vengono messi in evidenza i conflitti tra sistemi di *civil law* e *common law*. Lo studio affronta anche i meccanismi di giurisdizione stabiliti dal Regolamento, con attenzione all'articolazione tra giurisdizione principale e criteri sussidiari (artt. 4, 10 e 12), e al principio di simmetria tra foro competente e legge applicabile. Attraverso l'analisi di un recente caso sottoposto alla Corte di Giustizia dell'UE, concernente un *de cuius* con doppia cittadinanza deceduto in Stato terzo, si esplora l'interpretazione dell'art. 10, par. 1, con riferimento al momento determinante per l'accertamento della presenza di beni ereditari nello Stato membro. Il lavoro si conclude proponendo una riflessione critica sul bilanciamento tra certezza del diritto e rispetto delle tradizioni normative nazionali, evidenziando l'importanza di una formazione giuridica transnazionale e di un continuo dialogo tra le Corti per garantire una applicazione armonizzata del diritto successorio europeo.

This paper offers an in-depth analysis of cross-border successions under Regulation (EU) No 650/2012, focusing on the role of *profession iuris* as an instrument of party autonomy within a European legal framework marked by diversity and increasing citizen mobility. The study begins

with a historical and legal overview of the issue, starting from the landmark Forgo case, as the first modern judicial expression of the challenges in determining applicable law in international successions. The normative evolution culminates in the adoption of Regulation 650/2012, which introduces several structural innovations: the unification of the applicable law to the entire succession (unitary succession), the centrality of the habitual residence of the deceased, the promotion of legal certainty and predictability, and the possibility for the testator to choose the applicable national law (*professio iuris*), provided a genuine link with the chosen legal system exists. The essay highlights the major conflicts between civil law and common law jurisdictions, especially concerning the protection of heirs, testamentary freedom, and the treatment of lifetime dispositions (claw-back). The work also examines the jurisdictional mechanisms established by the Regulation, with particular attention to the interaction between general and subsidiary jurisdiction, and to the principle of alignment between forum and applicable law. Through the analysis of a recent case brought before the Court of Justice of the European Union – involving a deceased person with dual nationality who died in a third country while owning assets in a Member State – the paper explores the interpretation of Article 10(1) and the temporal criteria relevant to determining the jurisdiction based on asset location. The study concludes with a critical reflection on the delicate balance between legal certainty and the respect for national legal traditions. It underscores the need for enhanced cross-border legal training and continuous judicial dialogue to ensure a coherent and effective implementation of European succession law.